

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 12806 /60.2017.11

30 MAG. 2017
del

/ Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Adempimenti attuativi previsti dalla l.r. n. 15 del 29 novembre 2005 e s.m.i. - Piani di utilizzo del demanio marittimo – Richiesta di parere.*

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
(Rif. Prot. 27076 del 10.4.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alle modalità di elaborazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo, alla luce delle recenti modifiche intervenute nella legislazione di settore (legge regionale 29 novembre 2005, n. 15), ai sensi dell'art. 39 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 .

Si riferisce che: *“Le richieste di chiarimento riguardano il comma 2 bis e il comma 3 bis dell'art. 4 della l.r. 15/2005, in particolare per i seguenti aspetti:*

1) applicabilità della norma alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 15 del 29 novembre 2005;

2) modifica dell'assetto territoriale e delle concessioni esistenti in funzione delle esigenze di pianificazione, ai fini dell'adeguamento alle linee-guida emanate con il D.A. 319/GAB del 5 agosto 2016;

3) concessioni non adeguabili rispetto alle previsioni della pianificazione”.

In particolare, codesto Dipartimento rileva:

- sul punto 1, che *“poiché tutte le concessioni “per licenza” esistenti al 2005 sono (...) decadute, o sono state rinnovate, sembra che oggi l'esclusione di cui al comma 2 bis dell'art. 4 della l.r. 15/2005 non sia più applicabile nei loro confronti, e che le procedure di pianificazione debbano quindi interessare tutte le aree demaniali marittime di competenza comunale. Farebbero eccezione soltanto le aree occupate da concessioni pluriennali rilasciate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento al Codice della Navigazione e ancora in vigore (...)”*

HK-
P
Okey

- sul punto 2, che “*sembra ipotizzabile una pianificazione che si debba sviluppare in due fasi temporali. Nella prima fase (fino al 31 dicembre 2020) il Comune potrebbe intervenire solo sulle aree demaniali attualmente libere, mentre nella seconda fase (dal 1° gennaio 2021 in poi) avrebbe ampia potestà di rimodulare l'assetto costiero senza alcun vincolo derivante dalla situazione attuale definita dalle concessioni esistenti*”.
- sul punto 3, che il citato comma 3 bis “*appare di difficile comprensione in quanto al 2020 tutte le concessioni esistenti andranno a scadenza e, sulla base dell'attuale contesto normativo di riferimento, non sarebbe possibile alcun rinnovo in quanto tutte le aree assentibili dovrebbero essere affidate con procedure di evidenza pubblica (...)*”.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

Il comma 2 bis dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 recita: “*Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge*”.

Il comma 3 bis prevede che “*Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime*”.

Le norme riportate hanno introdotto un regime transitorio e regolamentato la materia delle concessioni demaniali marittime in Sicilia in ordine ad eventuali rinnovi e adeguamenti in relazione ai piani di utilizzo.

Nelle more della piena attuazione dell'art. 4 della l.r. 15/2005, con appositi decreti assessoriali, le concessioni in essere sono state prorogate d'ufficio, dapprima, fino al 31 dicembre 2015¹, e, poi, fino al 31 dicembre 2020².

Alla luce delle norme citate si condividono le conclusioni di codesto richiedente e si ritiene che le uniche concessioni che attualmente incidono sull'attività pianificatoria dei comuni siano quelle pluriennali rilasciate ai sensi dell'art. 9 del RCN e non ancora scadute.

Per contro per le aree oggetto di concessioni rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della l.r. n. 15/2005, in scadenza al 2020 in virtù delle proroghe, pur essendo suscettibili di eventuali modifiche in ordine alla loro destinazione d'uso, la nuova destinazione diventerà effettiva solo alla scadenza delle stesse concessioni per effetto del citato comma 3 bis dell'art 4 della L.r. 15/2005.

Si ritiene, altresì, che le nuove licenze da rilasciare su eventuali aree marittime che non sono mai state oggetto di concessione e le concessioni da sottoporre a “rinnovo”, dovranno necessariamente seguire le indicazioni e le prescrizioni dei Piani di Utilizzo approvati.

¹ Vedi D.A. n. 138/Gab dell'11 giugno 2013.

² Vedi D.A. n. 180/Gab del 12 agosto 2014.

pkc.
m
ghep

Con riferimento, infine, al quesito relativo all'adeguamento delle concessioni oggetto di proroga ed alle "concessioni non adeguabili rispetto alle previsioni di piano", si condividono le perplessità manifestate e, pertanto, al fine di offrire un'interpretazione della norma, compatibile con l'ordinamento europeo, si ritiene utile, in primo luogo, chiarire il significato del termine "rinnovo".

In tal senso si richiama quanto rammentato dal Consiglio di Stato³ in ordine alla differenza tra rinnovo e proroga.

Al riguardo si rileva che la "proroga" determina il protrarsi dell'efficacia nel tempo dell'originaria concessione; il "rinnovo", invece, come già evidenziato da codesto Dipartimento, comporta un nuovo atto concessorio, che può avere il medesimo oggetto, ma non necessariamente il medesimo destinatario.


Nel primo caso, quindi, il rapporto concessorio viene fatto proseguire, a beneficio del precedente titolare, *ex lege* o a fronte di una sola domanda, presentata prima della scadenza del titolo; nel secondo, l'amministrazione "rinnova" un affidamento in concessione, ma ciò non implica la reiterazione in toto, anche dal punto di vista soggettivo, del titolo precedente.

Poste le superiori premesse, le amministrazioni comunali, considerato che le concessioni demaniali pubbliche presentano un interesse transfrontaliero certo, alla loro scadenza dovranno procedere al "rinnovo" rispettando i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, nonché il principio della libertà di stabilimento di cui alla cd. Direttiva Bolkenstein (2006/123/CE del 12 dicembre 2006) e, pertanto, con procedure ad evidenza pubblica.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia





L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



³ Consiglio di Stato, parere 26/08/2014, n. 2760.

